



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale Tutela delle Condizioni di lavoro e delle Relazioni Industriali
DIVISIONE VI**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1 dicembre 2015, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei Dott.ri Debora Postiglione e Andrea Annesi della Divisione VI della Direzione Generale Tutela delle Condizioni di lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla EUROSISA GROUP SRL in data 14 ottobre 2015.

Hanno partecipato:

EUROSISA GROUP SRL rappresentata dai Dottori Francesco Dalla Pietra e Carlo Gravina;

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS nazionali in persona dei Dottori Sandro Pagaria, Alfredo Magnifico e Antonio Vagiu;

FILCAMS CGIL territoriale in persona della Dr.ssa Manuela Loretone.

PREMESSO CHE

- EUROSISA GROUP SRL, Società di gestione commerciale di supermercati, ha sede legale ed unità produttiva in Grisignano di Zocco (VI) ed altre unità produttive distribuite sul territorio nazionale. Ad oggi, l'organico aziendale è pari a n. 153 lavoratori.
- In data 22 ottobre 2015, l'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per complessive 50 unità lavorative, secondo la distribuzione territoriale di cui alla lettera di avvio.
- L'Azienda, a seguito della conclusione in assenza di accordo della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, ha presentato istanza a questo Ministero per l'espletamento della fase amministrativa della procedura e, pertanto, le Parti sono state convocate per la riunione odierna.
- Nel corso del presente incontro, l'Azienda ha preliminarmente ribadito le motivazioni che l'hanno condotta all'avvio della procedura di licenziamento collettivo, già indicate nella lettera di avvio, consistenti essenzialmente nella necessità di cessare gradualmente l'attività aziendale.
- Le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine a quanto rappresentato dall'Azienda al fine di individuare possibili soluzioni atte a garantire una gestione non traumatica delle eccedenze dichiarate ed hanno ritenuto necessario ricorrere allo strumento della CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, al fine di agevolare processi di gestione e rioccupazione del personale ed al fine di garantire una misura di sostegno al reddito ai lavoratori stessi.
- Inoltre, le Parti hanno inteso definire in data odierna la procedura di licenziamento collettivo come di seguito precisato.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. EUROSISA GROUP SRL presenterà domanda per la concessione della CIGS per crisi aziendale per cessazione totale dell'attività aziendale, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 4 gennaio 2016,



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale Tutela delle Condizioni di lavoro e delle Relazioni Industriali
DIVISIONE VI

ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 148/2015 e della circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, in favore di un numero massimo di 153 lavoratori, come di seguito distribuiti:

- N. 5 presso l'unità di Ascoli Piceno;
 - N. 5 presso l'unità di Casale di Scodosia;
 - N. 7 presso l'unità di Covignano;
 - N. 4 presso l'unità di Fonte Nuova;
 - N. 6 presso l'unità di Gambettola;
 - N. 4 presso l'unità di Grisignano di Zocco;
 - N. 5 presso l'unità de L'Aquila;
 - N. 15 presso l'unità di Mezzolombardo;
 - N. 19 presso l'unità di Montegrotto;
 - N. 12 presso l'unità di Ospedaletto di Coriano;
 - N. 7 presso l'unità di Pescara;
 - N. 6 presso l'unità di Pisignano di Cervia;
 - N. 4 presso l'unità di Roma;
 - N. 7 presso l'unità di Saccolongo;
 - N. 12 presso l'unità di San Benedetto del Tronto;
 - N. 5 presso l'unità di San Giovanni Ilarione;
 - N. 4 presso l'unità di San Mauro Pascoli;
 - N. 5 presso l'unità di Sezze;
 - N. 17 presso l'unità di Teolo Treponti;
 - N. 4 presso l'unità di Vasto.
3. La sospensione in CIGS avverrà con le gradualità connesse alle esigenze aziendali derivanti dallo smaltimento della merce residua.
 4. I lavoratori saranno sospesi a zero ore e, stante la graduale cessazione, la rotazione sarà applicata per il tempo necessario alla conclusione delle attività di cui sopra.
 5. Le Parti dichiarano congiuntamente la non percorribilità della causale Contratto di Solidarietà di cui all'art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2015, trattandosi di cessazione di attività.
 6. Nel corso del periodo di intervento della CIGS le Parti concordano sull'attivazione dei seguenti strumenti:
 - a) ricollocazione esterna presso altre aziende, del settore e non, presenti sul territorio e interessate ad acquisire alcune delle figure professionali coinvolte nel percorso di CIGS;
 - b) attivazione presso le competenti Istituzioni locali/territoriali per la predisposizione di specifiche iniziative formative e di riqualificazione professionale, funzionali alla ricollocazione del personale eccedente;
 - c) servizio di outplacement;
 - d) impegno a favorire la vendita ovvero l'affitto dell'Azienda a soggetti terzi interessati, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali.
 7. L'Azienda richiederà il pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIGS.
 8. Le Parti si incontreranno, in sede locale, su richiesta di una delle stesse, per la verifica dell'andamento della CIGS e del piano di gestione degli esuberi.
 9. Le Parti concordano che la procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 14 ottobre u.s., si conclude con accordo sulla base dei seguenti criteri:

k a el

Cra

[Signature]



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale Tutela delle Condizioni di lavoro e delle Relazioni Industriali
DIVISIONE VI

- il licenziamento potrà riguardare un numero massimo di 50 unità lavorative;
- i lavoratori saranno individuati sulla base dell'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento;
- le Parti, derogano al termine di legge di 120 giorni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 4, della legge n. 236/93, concordano che il licenziamento collettivo, nel rispetto del criterio sopra enunciato, potrà essere effettuato per tutta la durata della CIGS.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto e dichiarano che è stata regolarmente esperita, con esito positivo, la procedura di cui all'art. 24 del D.Lgs 148/2015 e la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per tutte le sedi interessate.

Il Ministero del Lavoro dichiara che sono state esperite, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 nonché la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Questo Ufficio esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociale ed Incentivi all'Occupazione, per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

EUROSISA GROUP SRL

oo.ss.